N. 5261/2017 R.G.

SERITER12A 11. 13/2020



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia

La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pietro CACCIALANZA dott.ssa Serena BACCOLINI dott. Alberto GIACONIA Presidente Consigliere Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

nato a in Bangladesh in data 15.05.1987, rappresentato e difeso dall'Avv. Elio Zappone del Foro di Roma, presso il cui studio in Fondi (LT), Via Ponte Nuovo n. 25 è elettivamente domiciliato, come da procura in calce all'atto di citazione in appello

- APPELLANTE-

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - MILANO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Milano, Via Freguglia n.1;

-APPELLATO-

con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI MILANO



appello ex art. 702 quater c.p.c. avverso l'ordinanza ex art. 19 d.lgs. 150/2011 emessa dal Tribunale di Milano il 10.10.2017 e comunicata a mezzo pec in data 12.10.2017, nel procedimento RG n. 26311/2016

CONCLUSIONI APPELLANTE:

- " Voglia codesta Corte di Appello di Milano, ritenuta l'ammissibilità del presente gravame, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
 - In via preliminare, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 283 c.p.c. come da separata istanza di cui alla premessa del presente atto, sospendere in via cautelare, se del caso anche con provvedimento urgente da emanarsi inaudita altera parte, l'esecuzione del provvedimento impugnato, in ragione della fondatezza del gravame proposto e ricorrendo i gravi motivi; per l'effetto ordinare alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo che legittimi la permanenza della ricorrente sul territorio italiano fino alla definizione del presente giudizio d'appello;
 - In via principale e nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente l'impugnata ordinanza emessa il 10.10.2017 dal Tribunale di Milano, I Sezione Civile, Protezione internazionale, Giudice Patrizia Ingrascì, nel procedimento R.G.n. 26311/16, notificata a mezzo pec al difensore in data 12.10.2017, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso ex art. 35 d.lgs. 25/2008 proposto dal contro il Ministero dell'Interno, Territoriale per il avverso il provvedimento della Commissione Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, Id. VA0002177 emesso nella seduta del giorno 08.01.2016 e notificato al ricorrente in data 23.03.2016 con cui a suo tempo si era deciso di negare il riconoscimento dello e di non ritenere sussistenti, nei suoi status di rifugiato al confronti, né l'esigenza di protezione internazionale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 251/07, né gli elementi utili per concedere la protezione prevista dall'art. 5 co. 6 del D.lgs. 286/1998, in quanto ingiusto ed illegittimo in fatto e in diritto, nonché avverso ogni altro atto anche non conosciuto dall'istante sia esso connesso, presupposto, antecedente, intermedio, conseguente e/o applicativo dell'atto impugnato, accogliendo, di risulta, la domanda proposta in primo grado dal

CONCLUSIONI APPELLATO:

- " Voglia codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni istanza contraria, così giudicare:
 - In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'appello per i motivi sopra esposti:
 - Nel merito: respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando l'ordinanza impugnata;
 - In ogni caso: revocare, ove già concessa, l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ovvero dichiarare inammissibile la relativa istanza per le ragioni esposte in narrativa.

J

Con vittoria di spese e competenze".

CONCLUSIONI P.G.:

"Il P.G. conclude per il rigetto".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso tempestivamente depositato il cittadino del Bangladesh, proponeva innanzi al Tribunale di Milano opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale nei suoi confronti emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano.

Il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, non si costituiva in giudizio ma provvedeva a trasmettere copia degli atti e dei documenti della precedente fase amministrativa che riteneva necessari ex art. 35 co. 9 D.Lgs. 25/2008.

Il Tribunale in composizione monocratica, sentito il ricorrente, con ordinanza emessa e depositata in data 10.10.2017, comunicata via pec in data 12.10.2017, respingeva il ricorso, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, nella forma dello *status* di rifugiato politico, di quella sussidiaria e altresì della protezione umanitaria.

Avverso tale decisione il ha proposto atto di appello, notificato in data 11.11.2017, insistendo per il riconoscimento del proprio diritto dello *status* di rifugiato, ovvero della protezione internazionale sussidiaria ovvero, in via subordinata, della protezione umanitaria.

In particolare, parte appellante ha ritenuto la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti previsti dalla normativa di settore per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico stante il fondato timore del richiedente in caso di rimpatrio.

L'appellante ha, inoltre, censurato il provvedimento emesso dal giudice di *prime cure* anche in ordine all'esistenza, nel caso di specie, dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.lgs. 251/07. Secondo l'appellante, infatti, sussisterebbe in Bangladesh una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato interno così come identificati dalla Corte di Giustizia Europea. Inoltre deduce l'appellante a sostegno della sua difesa la sussistenza di una grave e diffusa violazione dei diritti umani fondamentali che avrebbe raggiunto nel Paese una intensità tale da poter configurare per i cittadini un pericolo pari a quello rappresentato da un vero e proprio conflitto.

Inoltre, secondo la prospettazione dell'appellante, al di là degli aspetti attinenti alla situazione politica esistente nel proprio Paese di origine, avrebbe diritto alla protezione sussidiaria anche considerando il pericolo che lo stesso possa essere incarcerato, essendo attualmente destinatario di due provvedimenti giudiziari: il primo per la mancata restituzione di un prestito; il secondo per il mancato pagamento

N

di una somma indicata a titolo di risarcimento del danno causato dal sinistro in cui è morta la bambina.

Secondo l'appellante, dunque, la sua probabile incarcerazione gli farebbe correre il serio rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti e a varie forme di tortura molto diffuse nelle carceri del Bangladesh.

Infine l'appellante ha rilevato l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell'art.5, comma 6°, del D.lgs. n.286/1998, versando lo stesso in una particolare situazione di vulnerabilità meritevole di tutela, stante la precaria condizione di salute in cui lo stesso verserebbe, come da certificati medici allegati. A tale dato andrebbe aggiunto, secondo l'appellante, ai fini del riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, il percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso dallo stesso nel territorio italiano, in cui attualmente svolge l'attività lavorativa di sarto, così come comprovato dalla documentazione prodotta in atti.

Si costituiva il Ministero dell'Interno con comparsa di costituzione e risposta insistendo per la conferma del provvedimento di primo grado impugnato.

Nello specifico l'appellato, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento del dello status di rifugiato politico così come del diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 D.Lgs. 251/2007, non essendo ravvisabile nel caso di specie il fondato timore per l'appellante di subire un danno grave così come richiesto dalla normativa internazionale né, tantomeno, nella zona di provenienza dell'appellante, sussiste una situazione di conflitto armato né di violenza generalizzata. Inoltre parte appellata eccepiva l'infondatezza della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, non sussistendo nel caso di specie l'esistenza di particolari esigenze di carattere umanitario che possano fondare il riconoscimento di tale forma di protezione.

All'udienza dell'8.2.2019 il difensore dell'appellante depositava memoria datata 1.2.2019 e produceva documenti come da nota. In particolare depositava copiosa documentazione attestante il buon livello di integrazione raggiunta dal

quali il CUD 2018 relativo al lavoro svolto nel 2017; dichiarazione di assunzione; buste paga del mese di luglio, agosto, settembre e ottobre 2018, bollettini INPS e comunicazione all'INPS di proroga del contratto fino a marzo 2019. L'appellante poi depositava delibera di inammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, stante la delibera di rigetto emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e pertanto reiterava l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, precisando poi le proprie conclusioni come da atto introduttivo. Il P.G. concludeva per il rigetto dell'appello, nessuno compariva per il Ministero degli Interni regolarmente citato in giudizio, così la Corte assumeva la causa in decisione.

Preliminarmente la Corte ritiene di dover affrontare la questione processuale dell'inammissibilità dell'appello sollevata dall'Avvocatura.

Orbene, alla luce dei più recenti approdi sul tema dell'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. cui è giunta la Corte di Cassazione a

1

Sezioni Uniti con la sentenza del 19 novembre 2017 n. 27199 si può ritenere infondata l'eccezione di inammissibilità.

Per i giudici di legittimità infatti gli articoli 342 e 434 c.p.c. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge), al fine di evitare l'inammissibilità dell'appello, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, "affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice". Ciò posto, gli stessi giudici hanno escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, e ciò in considerazione della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ne consegue che, al fine di scongiurare l'inammissibilità, la formulazione dell'atto di appello deve accostare, alla parte "volitiva", una parte argomentativa in grado di contestare le ragioni poste a base della decisione resa dal primo giudice, escludendo la necessità di particolari forme sacramentali e pure qualsiasi schema alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

Alla luce delle su esposte argomentazioni la Corte ritiene che l'atto di appello proposto dal rispetti i requisiti imposti dall'art. 342 n. 1 e n. 2 c.p.c., così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e, pertanto, l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata va rigettata.

Quanto all'eccezione sollevata, sempre in via preliminare, dal Ministero dell'Interno circa l'applicabilità al caso di specie dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 25/2008, come introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 13 del 2017, convertito in L.n. 46/2017, la Corte la ritiene infondata.

Come affermato dalla stessa Avvocatura dello Stato, stante che la nuova disciplina si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del D.L. n. 13.del 2017, ovvero dal 17 agosto 2017, non potrà dunque trovare applicazione al caso che ci occupa, poiché il giudizio promosso dal in primo grado risale al 21.4.2016, data di proposizione del ricorso ex

art. 702 bis c.p.c. e 19 d.Lgs. n. 150/2011.

Ne discende, dunque, che anche tale eccezione va respinta.

La Corte ritiene che l'appello proposto sia fondato nei limiti di seguito esposti.

Nel confermare le dichiarazioni rese dinnanzi alla Commissione Territoriale di Milano, l'appellante ha dichiarato in sede di interrogatorio libero reso davanti al Tribunale di Milano, di essere nato in Bangladesh, di essere di etnia bangla e religione musulmana, di aver frequentato la scuola per cinque anni e di aver lavorato come autista in una compagnia. Ha raccontato che la sua famiglia era composta dai genitori, da un fratello più piccolo e da una sorella sposata. Il ricorrente ha dedotto di aver lasciato il suo Paese in data 2.4.2014, in quanto un giorno, durante uno sciopero, mentre era a lavoro si sarebbe trovato coinvolto, nei pressi di una

1

caserma, in un sinistro stradale in cui darebbe deceduta una bambina. Per tale motivo, a dire del richiedente, sarebbe stato condannato a risarcire un'ingente somma di denaro che non sarebbe riuscito a pagare trovandosi nell'impossibilità economica per aver fatto sposare la sorella. Pertanto sarebbe stato convocato presso la stazione di polizia, ma intimorito non si sarebbe presentato ed a seguito di ciò, sarebbe stato emesso nei suoi confronti un mandato di cattura. Per sfuggire alla cattura il ricorrente avrebbe fatto un prestito di 500 taka e così sarebbe stato espatriato con regolare visto procuratogli da un conoscente. Dopo aver vissuto in Libia per sei mesi, il ricorrente avrebbe raggiunto le coste italiane il 28.9.2014.

Sia la Commissione Territoriale di Milano che il Tribunale di Milano hanno ritenuto la vicenda personale narrata dal ricorrente poco credibile, non avendo il richiedente fornito adeguata prova delle vicende narrate, che a dire sia dell'autorità amministrativa, che di quella giudiziaria, non raggiungono un sufficiente grado di credibilità, perché generiche e poco circostanziate.

Il ricorrente, secondo il Tribunale, non avrebbe nemmeno spiegato la dinamica del sinistro mortale in cui sarebbe stato coinvolto, limitandosi a parlare genericamente di una condanna civile nei suoi confronti e poi di un mandato di cattura che sarebbe stato emesso per non essersi presentato presso la stazione di polizia nonostante la convocazione. Del resto ad avviso del Giudice di primo grado, la sussistenza di un concreto pericolo alla propria libertà ed incolumità, non spiegherebbe il lungo lasso di tempo trascorso tra la data dell'incidente o del mandato di cattura (collocati alla fine del 2011) e la partenza del ricorrente dal Bangladesh, avvenuta nel 2014, dopo oltre due anni dunque.

In ogni caso, a prescindere dalla attendibilità o meno delle dichiarazioni, secondo il Tribunale, la vicenda narrata dall'appellante non sia idonea ad integrare i presupposti di persecuzione diretta e personale richiesti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 251/07.

Invero, secondo il giudice di primo grado dal quadro probatorio è emerso che le vere ragioni che hanno indotto a lasciare il proprio paese siano di ordine strettamente personale, ovvero dettate da esigenze economiche, che nulla avrebbero a che fare con i motivi richiesti dalla normativa di settore per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, non sussistendo nel caso di specie alcuna persecuzione diretta e personale nei confronti del richiedente qualora rientrasse in patria.

Parimente insussistente, secondo il giudice di primo grado, sarebbe l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non avendo il ricorrente adeguatamente provato o allegato una situazione di minaccia grave e individuale alla sua vita ed alla sua persona così come richiesto dall'art. 14 lett. a) b) e c) D.Lgs. 251/2007. Secondo il Tribunale, il ricorrente nel corso delle audizioni non ha minimamente accennato ad un effettivo pericolo collegato a particolari criticità socio- politiche che, allo stato, non emergerebbero nel Paese di origine del richiedente.

Orbene, alla luce del quadro probatorio emergente, sia quanto alla richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato politico, che alla richiesta di protezione nella

1

forma sussidiaria, la Corte dichiara di uniformarsi alla decisione resa dal Tribunale di Milano in primo grado.

Occorre, in primo luogo, premettere che il regime dell'onere della prova in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, è "attenuato", ex art. 8 comma 3 ° del D.lgs. 25/2008, nel senso che, se il richiedente non ha fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, ha fornito un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, e se le dichiarazioni rese sono coerenti, plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il caso. Inoltre, deve essere valutato se il ricorrente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per ritardarla (Cassazione civile, sez. VI, 18/02/2011, n. 4138; Cass. ord. n. 15782 del 10/7/2014).

Nel caso di specie, l'odierna parte appellante non ha fornito la prova degli elementi rilevanti ai fini della decisione, non si ravvede, infatti, alcun elemento concreto dal quale poter desumere il fondato timore di subire una persecuzione personale e diretta qualora rientri nel proprio Paese; condizione questa, necessaria perché possa essergli riconosciuto lo status di rifugiato politico.

Si ritiene, pertanto, che l'onere della prova a carico di parte appellante sui fatti decisivi ai fini dell'accoglimento dell'appello non sia stato soddisfatto.

Si ricorda, inoltre, l'ordinanza del 9.01.2013, con la quale la Corte di Cassazione, Sez. VI°, ha ribadito che :"....il dovere di approfondimento istruttorio officioso del Giudice, così come desumibile dal quadro complessivo delle fonti che regolano il diritto alla protezione internazionale, può essere invocato soltanto quando la narrazione delle ragioni di fuga, ancorchè lacunosa e sfornita di supporto probatorio adeguato, esponga però una situazione individuale di rischio di persecuzione (per lo status di rifugiato) o di pericolo per l'incolumità fisica o per l'assoggettamento a tortura o a un trattamento inumano o degradante (per la protezione sussidiaria)".

La giurisprudenza, pertanto, afferma costantemente che la normativa in materia richiede, per la concessione del beneficio, la sussistenza di una specifica persecuzione diretta e personale dell'aspirante rifugiato da parte delle autorità governative del Paese di origine e che, a tal fine, occorra che sia fornita in giudizio la prova idonea a opera dello stesso richiedente; onere probatorio che l'appellante non ha adempiuto.

Anche il quadro che emerge dalla dichiarazioni rese dallo stesso, nelle diverse sedi indicate, non è connotato da un sufficiente grado di coerenza ed attendibilità, ma sono presenti numerose zone d'ombra caratterizzate da contraddizioni ed inverosimiglianze.

Infatti, emerge che dalle dichiarazioni rese dall'appellante, non sono state colmate le lacune probatorie circa la reale esistenza di un fondato timore di subire una persecuzione personale e diretta ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra.

Dunque la vicenda narrata dall'appellante risulta essere priva dei presupposti richiesti dalla normativa sopra richiamata ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato

politico, infatti, le dichiarazioni rese non possono essere ricondotte ad un quadro che implica una gravità per natura e frequenza degli atti tali da determinare la violazione dei diritti umani fondamentali.

A tal proposito rileva il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la situazione di persecuzione rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad una etnia, associazione, credo politico o religioso ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente nel paese di origine o provenienza specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (c.f.r. Cass. Civ. n. 26822/2007; Cass. Civ. n. 19930/2007; Cass. Civ. n. 18941/2006). Orbene, alla luce del quadro probatorio emerso, ritiene la Corte di dover uniformarsi alla decisione resa dal Tribunale di Milano e ritenere, dunque, che la vicenda dell'appellante non sia connotata da atti di persecuzione diretta e personale rapportabili alla previsione dell'art. 7 del d.lgs. 251/2007.

Analoghe considerazioni devono essere formulate con riguardo alla domanda di protezione sussidiaria, non potendosi ritenere, né sulla scorta della vicenda personale dell'appellante, né delle condizioni del Paese d'origine ricavabili attraverso la consultazione dei siti istituzionali, dai quali non emergono, nella zona territoriale in questione, situazioni di rischio attentati o di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che, qualora l'appellante facesse ritorno al proprio Paese di origine, possa essere esposto al pericolo di un grave danno alla persona secondo le ipotesi tassative di cui all'art. 14 del D.Lgs. 251/2007.

Invero, nel Paese di origine di provenienza dell'appellante non si ravvedono criticità socio-politiche tali da consentire l'accoglimento della domanda di protezione nella forma sussidiaria.

Invero si osserva che in Bangladesh non può parlarsi della sussistenza di una situazione di violenza generalizzata. Non è infatti incorso alcun conflitto caratterizzato da violenza di tale grado da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria. Nel 2008, infatti, si sono registrati miglioramenti nel campo del rispetto dei diritti umani e della legalità, mediante lo svolgimento regolare di elezioni democratiche, come emerge dalle principali fonti istituzionali (http://www.trust,org/alertnet/country-proliles/bangladesh)

L'attuale governo, sotto la guida dell'Awami League, ha un'impostazione autoritaria ma gli episodi di violenza, uccisioni, sparizioni e arresti illegali interessano specifiche categorie (sostenitori del partito nazionalista di opposizione, il BNP, mezzi di informazione critici verso le autorità, giornalisti, blogger, editori laicisti), nelle quali non rientra l'appellante che non ha fatto riferimento nel proprio racconto ad alcun coinvolgimento nelle forze politiche.

Secondo le informazioni reperibili (rapporto Refworld 25.6.2015, rapporto di Amnesty International 2015/2016 del febbraio 2016) tali atti comunque non concretizzano una situazione di pericolo generalizzato tale da integrare la fattispecie normativa di cui alla lettera c) dell'art. 14 del D.Lgs. n. 25172007.

Inoltre si sottolinea che la situazione non può dirsi mutata alla luce dell'attentato terroristico avvenuto a Decca in data 1.7.2016, rivendicato dall'ISIS, che ha

riguardato il ristorante Holey Artisan Bakery, situato nel quartiere diplomatico Gulshan nella capitale. L'attacco, infatti, mirava a colpire non la popolazione in maniera indiscriminata, ma gki stranieri non musulmani (tra le 20 vittime vi erano in prevalenza italiani e giapponesi, un cittadino indiano ed uno statunitense), dando quindi conferma di quella che era stata la linea sino ad allora seguita dal terrorismo islamico, di attacchi mirati a determinate categorie di soggetti (atei, attivisti omosessuali, sacerdoti indù, buddisti e cristiani, esponenti della cultura occidentale). Tale situazione socio-politica del territorio, dunque, pur caratterizzata dalla presenza ancora di alcune zone territoriali di criticità, consente, tuttavia, ad oggi di escludere l'esistenza di un conflitto armato interno nel senso indicato dalla Corte di Giustizia Europea, Sez. IV°, sentenza Diakitè del 30.01.2014; vale a dire di "scontro delle forze governative contro uno o più gruppi armati, di livello tale da generare un grado elevato di violenza con conseguente rischio di un grave danno e individuale alla vita ed alla integrità fisica".

A diversa conclusione si ritiene di poter pervenire con riferimento alla richiesta di protezione umanitaria formulata dal richiedente.

Si premette che il permesso umanitario è misura di protezione atipica che può essere riconosciuta per ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle che consentono la protezione sussidiaria e che non sono normativamente enucleate in previsioni tipizzanti.

Infatti la protezione umanitaria è collocata in posizione di alternatività rispetto alle due misure tipiche di protezione internazionale, potendo l'autorità amministrativa e giurisdizionale procedere alla valutazione della ricorrenza dei presupposti della prima soltanto subordinatamente all'accertamento negativo della sussistenza dei presupposti delle seconde.

Ai sensi dell'art. 5 comma sesto d.lgs. 286/98 il permesso di soggiorno non può essere rifiutato qualora "...ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano". In tale caso "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal Questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione".

Devono dunque essere valutate le condizioni che possono esporre a rischi apprezzabili la posizione del richiedente protezione in caso di forzato rientro nello Stato di provenienza, quali situazioni di grave instabilità politica del Paese di origine, di violenza sociale, di disastri ambientali e naturali e così via, situazioni critiche da valutarsi peraltro in relazione a particolari condizioni di vulnerabilità personale del richiedente, con riferimento alle sue condizioni di salute, all'età, a condizioni personali e familiari, al livello di inserimento sociale in Italia o altro.

La previsione della protezione umanitaria contenuta nell'art. 5 comma sesto d.lgs. 286/98 è in linea con la direttiva 2008/115/CE che prevede, all'art. 6 §4 che "in qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione

N

di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare". L'Italia si è avvalsa di tale facoltà con il DL 89/2011, convertito, con modificazioni, nella L. 2.8.2011, n. 129 che ha aggiunto all'art. 5, co. 6, T.U. imm. il periodo "il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione" (d.p.r. 394/99, artt. 11, co. 1, lett. c ter) e 28, co. 1, lett. c).

Si tratta, all'evidenza, di una norma di ampia portata, il cui contenuto va dunque di volta in volta definito alla luce del caso concreto.

Potrà pertanto riconoscersi la protezione umanitaria nei casi in cui ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi connessi alla salvaguardia dei diritti umani contemplati dall'art. 2 della Costituzione .

Deve infatti richiamarsi il dettato normativo laddove indica, quale presupposto per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, la sussistenza di seri motivi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

La condizione personale di fragilità del migrante, che può emergere dalle sue dichiarazioni e dalla natura del percorso migratorio, va valutata anche in relazione alla situazione dello Stato di provenienza laddove non garantisca i diritti umani fondamentali, esponendo così il richiedente a rischi gravi per la propria integrità psico-fisica.

Si richiama sul punto l'ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione n. 15466/2014 laddove, a proposito della protezione umanitaria, afferma che "si tratta del riconoscimento da parte delle commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria".

La Suprema Corte ha altresì chiarito che la protezione umanitaria ha carattere atipico e residuale, da accertarsi caso per caso. "In particolare tale natura si riscontra nelle situazioni c.d. vulnerabili che possono avere l'eziologia più varia e non devono necessariamente discendere come un "minus" dai requisiti delle misure tipiche del rifugio e della protezione sussidiaria". Conclude quindi la Suprema Corte che "...le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari da parte delle Commissioni territoriali o del giudice in sede di giudizio di impugnazione, costituiscono un catalogo aperto non necessariamente fondato sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o l'incolumità psicofisica secondo la declinazione del D.Lgs n. 251 del 2007, art. 14" (Cass. n. 26566/2013).

L'ampia portata della previsione normativa è stata da ultimo affermata dalla importante pronunzia della Suprema Corte n. 4455/2018 che, in particolare, ha affermato: "I 'seri motivi' di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit), alla ricorrenza

dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez. un. n. 19393/2009 e Cass. sez. un. n. 5059/2017), non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un. 19393/2009, par.3). Infine la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo costituzionale (art. 10, terzo comma Cost.) secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 10686 del 2012; 16392 del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d'asilo contenuto nella norma costituzionale, espressamente riferita all'impedimento nell'esercizio delle libertà democratiche".

Con riferimento alla necessità di una comparazione tra diversi aspetti del caso concreto, al fine del riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria, la Suprema Corte ha inoltre evidenziato che "il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. La condizione di 'vulnerabilità' può avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condure un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa".

In conclusione, la "vulnerabilità" può derivare da una situazione d'instabilità politicosociale che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale", pur non
rientranti nei parametri per ottenere la protezione sussidiaria o lo status di rifugiato,
ovvero può essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla
salute oppure può essere conseguente ad una situazione politico-economica molto
grave con effetti d'impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima
necessità, di natura anche non strettamente contingente, o anche discendere da una
situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di
origine (siccità, carestie, situazioni di povertà ineliminabili). La ratio della protezione
umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di
vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la

dignità. E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.).

Alla luce dei principi riaffermati dalla Suprema Corte di Cassazione, che offre una interpretazione estensiva della c.d. protezione umanitaria, pur con la necessità di una valutazione comparativa di diversi aspetti del caso concreto, si ritiene che in relazione alla posizione dell'odierno appellante siano ravvisabili profili di vulnerabilità meritevoli della protezione umanitaria.

Va anzitutto evidenziato che accanto alla critica situazione personale del richiedente, il quale, stante le evidenti condizioni di povertà nelle quali versava nel proprio Paese ha dovuto affrontare un difficile percorso migratorio, va valutato positivamente il percorso di integrazione intrapreso in Italia.

Il rimpatrio condurrebbe l'appellante in una situazione di significativa fragilità e vulnerabilità personale del richiedente, il quale ha affrontato un lungo e doloroso percorso migratorio e che, tenuto conto della grave situazione di povertà che caratterizza come ben documentato nell'articolo del quotidiano Avvenire pubblicato il 25.11.2017, prodotto dall'appellante, quest'ultimo andrebbe incontro ad una vita umanamente ed economicamente poco dignitosa, contro un attuale inserimento socio- lavorativo raggiunto dal richiedente in Italia che non può non tenersi in debita considerazione ai fini dell'odierna decisione.

Infatti, a tal proposito, occorre sottolineare come l'appellante, a partire dal gennaio del 2017, abbia iniziato a svolgere attività lavorativa come bracciante agricolo presso la società cooperativa

CUD 2018 depositato in atti. Successivamente l'appellante ha continuato a svolgere la medesima attività per vari datori di lavoro, come risulta dalle buste paga del mese di luglio, agosto, settembre e ottobre 2018, dai bollettini INPS prodotti, nonche' dal contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31.03.2019.

Ritiene pertanto la Corte che l'appellante potrebbe subire ripercussioni psico-fisiche dannose nel caso di rigetto della domanda di protezione, derivanti dalla perdita dei rapporti stabili costruiti sul territorio e dal rientro in Bangladesh, ove ha una difficile condizione di vita. Allo stato, la sua attuale condizione di vita in Italia lo pone, in caso di rientro forzato e non voluto nel Paese di origine, in una posizione incerta esponendolo a condizioni di vita poco dignitose, posta la conclamata situazione di povertà che caratterizza il proprio Paese.

La Corte ritiene dunque che sussistano le condizioni per riconoscere all'appellante un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, considerata la sua condizione di vulnerabilità personale e sociale, come sopra evidenziata.

Quanto all'eccezione prospettata dall'Avvocatura dello Stato circa l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la parte soccombente in primo grado ed il conseguente dovere di revoca del decreto di ammissione da parte del magistrato, la Corte si richiama all'indirizzo giurisprudenziale prevalente che propone una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 120 D.P.R. 115/2002. In particolare, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., la lettera della norma deve essere interpretata nel senso che la parte ammessa al gratuito patrocinio di primo grado non può giovarsi di quella ammissione, ma deve proporre una nuova istanza per il secondo grado di giudizio.

Nel caso di specie, tale nuova proposizione sussiste e la Corte, ritenendo presenti i presupposti, ammette al gratuito patrocinio l'appellante per il presente giudizio.

Pertanto l'eccezione di cui sopra deve essere rigettata.

Si provvede alla liquidazione in favore del difensore dell'appellante come da separato provvedimento.

Valutata la natura della controversia e la delicatezza delle questioni trattate e tenuto conto della mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio

P.O.M.

la Corte, provvedendo sull'appello proposto dal Sig. in riforma dell'ordinanza ex art. 19 d.lgs. 150/2011 e 35 d.lgs. 25/08 emessa dal Tribunale di Milano in data 10.10.2017, e comunicata via pec in data 12.10.2017

- riconosce all'appellante il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- compensa le spese del presente grado.

Milano, così deciso nella camera di consiglio dell' 8.2.2019

Il Consigliere estensore

Dott. Alberto Giaconia

Il Presidente

Dott. Pietro Caccialanza

CORTE D'APPELLO DI MELANO Deposit

7 GEN. 2020

Gabrielle FLORIO